

# Comune di Montebello della Battaglia

Provincia di	PV

# **CONSIGLIO COMUNALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N.23** 

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE. RILEVAZIONE ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 20, D.LGS. N. 175 DEL 19.08.2016 E S.M.I.

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Mariani Andrea - Presidente	Sì
2. Quaquarini Camilla - Consigliere	Sì
3. Galuzzi Giorgio - Consigliere	Sì
4. Moroni Gabriella - Vice Sindaco	Sì
5. Casati Sara - Consigliere	Sì
6. Borella Mario - Consigliere	Sì
7. Magrassi Davide - Consigliere	No
8. Gandini Pierantonio - Consigliere	Sì
9. Sperati Edmondo - Consigliere	Sì
10. Beccu Gianluca - Consigliere	No
11. Ghia Francesco - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Bellomo Salvatrice** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **Mariani Andrea** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta le seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

# OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE. RILEVAZIONE ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 20, D.LGS. N. 175 DEL 19.08.2016 E S.M.I.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

## RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

- "1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. .....
- 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

## **ATTESO**:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

**CONSIDERATO** che le disposizioni del T.U. devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**RILEVATO** che il Comune di Montebello della Battaglia, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n., ha adottato il Piano di Revisione straordinaria con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 05.10.2017, da cui risultava che l'Amministrazione comunale non deteneva alcuna partecipazione diretta o indiretta, condizione successivamente confermata con deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 17.12.2018;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra, siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90/2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto T.U. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito

dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal M.E.F., condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 0 2 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B), n. 3) D.Lgs n. 267/2000;

VISTI ed allegati i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000, n. 267;

#### VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 175/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 100/2017;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;

CON votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2020 delle società in cui il Comune di Montebello della Battaglia detiene partecipazioni dirette o indirette, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175 come riportato nella documentazione tecnica allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale e di seguito riepilogate:

ASM Voghera S.p.A. ASM Vendita e Servizi S.r.l. Reti Di. Voghera S.r.l. ASMT Tortona S.p.A. A2EServizi S.r.l.
SAPO S.p.A.
Voghera Energia S.p.A.
Pavia Acque S.c.ar.l.
GAL Oltrepo Pavese S.r.l.
Broni Stradella Pubblica S.r.l.
Banca Centropadana Credito Cooperativo S.c.ar.l.
Gestione Ambiente S.p.A.
Gestione Acqua S.p.A.
Laboratori Iren S.p.A.

- 2. Di approvare il mantenimento della partecipazione diretta nella Società A.S.M. Voghera S.p. A. per il permanere delle condizioni e motivazioni che hanno determinato l'acquisizione della partecipazione avvenuta con delibera Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2019.
- 3. Di approvare il piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, delle partecipazioni indirette possedute dal Comune di Montebello della Battaglia come previsto nella relazione tecnica allegata.
- 4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate.
- 5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
- 6. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP.

## **SUCCESSIVAMENTE**

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
F.to : Mariani Andrea	F.to: Bellomo Salvatrice
	I PUBBLICAZIONE
n. del Reg	istro Pubblicazioni
-	nta all'Albo Pretorio informatico del Comune per 24, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Montebello della Battaglia, lì	Il Segretario Comunale F.to : Bellomo Salvatrice
	E DI ESECUTIVITA' va in data 24/01/2022
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,	comma 3° del D.Lgs 267/2000)
Montebello della Battaglia, lì	Il Segretario Comunale
	F.to : Bellomo Salvatrice
7/	
E' copia conforme all'originale, in carta semplic	e, per uso amministrativo.
Lì,	Il Segretario Comunale